Letto, confermato e sottoscritto.	3. 3.4
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
De Maria Stefano	dr.ssa Nella Veca
990	Mella Vers
	K K C. SV
PARERI EX A	ART. 49 T.U.E.L. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine al	lla regolarità tecnica del presente atto.
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Mondin Noeming December 1997
	lower loops
Si esprime parere favorevole in ordine al	lla regolarità contabile del presente atto.
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Mondin Noemi
	Rojasp foer
RELAZION	NE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibe	erazione:
<ul> <li>ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 1</li> <li>Pretorio, ove rimarrà esposta per</li> </ul>	.8 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Alba 15 giorni consecutivi;
<ul> <li>è stata comunicata al Prefetto, o agosto 2000, n. 267.</li> </ul>	ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18
Lì, 0 3 AGO 2027	IL SEGRETARIO COMUNALE
0 0 A00 2022	dr.ssa. Nella, Neca /
	Y Vella Veis
ACD TTCT A	TO ST ECEMENT AT
	TO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D. Lg	gs. 18 agosto 2000, n. 267)
	e è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo 7, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì,	IL SEGRETARIO COMUNALE
Copia conforme all'originale, per uso ammin	nistrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì,

## COMUNE DI LOREGLIA

### PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

ORIGINALE

N. 15

□ COPIA

# Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.-

L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

#### All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1. DE MARIA STEFANO	SINDACO	X	
2. BATTI MATTIA	CONSIGLIERE	Х	
3. PIAZZA FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
4. MARCHESA GRANDI PAOLO	CONSIGLIERE		XG
5. PIANA BERNARDO	CONSIGLIERE	X	
6. PITTO MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
7. RIGOTTI BRUNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
8. PUPPIENI VALTER	CONSIGLIERE	X	
9. CANE ROMOLO	CONSIGLIERE	X	
-	TOTALI	8	1

Partecipa il Segretario comunale dr.ssa NELLA VECA in videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. De Maria Stefano, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al n° 4 dell'ordine del giorno

Legenda : G = Giustificato

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del <u>Decreto Legislativo n. 360/1998</u>, come modificato dall'art. 1, comma 142, della <u>legge n. 296/2006</u> (Legge Finanziaria 2007) recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del <u>decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</u>, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".
- con <u>decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002</u> sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del <u>D.L. 93/2008</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 24 luglio 2008</u>, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della <u>legge 220/2010</u>;
- l'articolo 5 del <u>D.Lgs. 23/2011</u> aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la <u>risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011</u> il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del <u>D.L. 138/2011</u> così come modificato dall'art. 13, comma 16, <u>del D.L. 6</u>
   <u>dicembre</u> 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla <u>Legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, prevede:
- che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del <u>decreto legislativo 14</u> marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del <u>D.L. 138/2011</u> così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote

VISTO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Las. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CON n. 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1. Di approvare il regolamento e d'istituire, a far data dal 1° gennaio 2022 l'addizionale comunale all'Irpef nell'aliquota unica dello 0,60%, stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;
- 2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della <u>legge 27 dicembre 2006 n. 296</u> la predetta variazione è da ritenersi vigente per l'annualità 2022 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive;
- 3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all'Albo pretorio on-line, nelle modalità stabilite dall'art. 1 comma 2, del <u>Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31 maggio 2002</u> oltre che all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del <u>D.L. 201/2011</u> al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, così come modificato dall'art. 15-bis della L. 28/06/2019 n. 58.

Intercalare CO 15/2022

IL SEGRETARIO

Nella Vecco

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

 che, infine, il <u>D.L.</u> 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

#### VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della <u>legge n. 388/2000</u> stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale:
- l'articolo 172 del <u>D.Lgs. n. 267/2000</u>, come da ultimo modificato dal <u>D.Lgs. 10 agosto 2014</u>, <u>n. 126</u>, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

Visto lo schema di regolamento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in base al quale il Comune ha determinato una sola aliquota, fissandola allo 0,60% e stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino ad € 10.000,00;

VISTO l'art. 1, comma 169, della <u>legge 27 dicembre 2006, n. 296</u>, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/07/2022 che dispone il differimento al 31 AGOSTO 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

#### Udite le motivazioni da parte:

del Sindaco De Maria Stefano il quale fa presente che da qualche anno da parte dello Stato vi sono continui tagli sui trasferimenti per le spese correnti, che la crisi economica in atto ha portato ad un aumento dei costi dei servizi di fornitura di energia elettrica/gas nonche dei servizi gestiti tramite l'Unione Montana, vedasi, trasporto scolastico, pubblico, costi di gestione degli immobili, gestione RSU e varie e che quindi l'unica strada percorribile e' quella di istituire una tassa che sia certa come l'addizionale IRPEF;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico- Finanziario ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 e s.m.i.;



0.50 00	4		
			: